

<b>STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA</b>
<b>"AGRICOLTURA SOSTENIBILE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA"</b>
<b>TITOLO I</b>
<b>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA</b>
<b>Articolo 1 - Costituzione - denominazione - sede</b>
E' costituita la società cooperativa denominata società cooperativa agricola
<b>"AGRICOLTURA SOSTENIBILE COOPERATIVA AGRICOLA"</b>
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.
La Cooperativa ha sede nel comune di Ivrea (TO) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
<b>Articolo 2 - Durata</b>
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.
<b>TITOLO II</b>
<b>SCOPO - OGGETTO</b>
<b>Articolo 3 - Scopo mutualistico</b>
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
Lo scopo mutualistico che i soci produttori agricoli conferenti intendono conseguire attraverso la gestione della cooperativa consiste nell'ottenimento di prodotti e servizi dalla cooperativa a condizioni e standard qualitativi migliori e a prezzi inferiori a quelli conseguibili sul mercato.
Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico la cooperativa potrà anche operare, sia pure in misura non prevalente, attraverso la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli acquistati da terzi non soci e attraverso la fornitura di servizi agricoli a terzi non soci.
La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.
<b>Articolo 4 - Oggetto sociale</b>
Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e definitivo:
a) l'organizzazione di un sistema di raccolta dei rifiuti speciali derivanti dall'attività agricola dei soci a condizioni, standard qualitativi e prezzi migliori di quelli conseguibili sul mercato;
b) acquistare o assumere in affitto o in altre forme, ai sensi della vigente legislazione, terreni, sia incolti che insufficientemente coltivati per metterli a coltura, sia quelli coltivati e, in entrambi i casi, per coltivarli a conduzione unita e non, privilegiando primariamente l'accorpamento dei medesimi, siano essi di proprietà di privati, di uso civico, di terre pubbliche;
c) trasformare, gestire, fare manutenzione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai Comuni, Comunità montane, Regione o Stato;
d) la partecipazione ad aste e/o appalti, la stipula di convenzioni e/o accordi per forniture ad enti pubblici, supermercati, catene di distribuzione, cooperative di consumo ed altri organismi similari;
e) svolgere e promuovere attività rivolte al mondo della scuola, allo scopo di far co-

noscere e sperimentare l'ambito della cultura e della produzione agricola e migliorare la conoscenza del territorio;

f) la costruzione, l'acquisizione in ogni forma consentita e l'affitto di beni immobili da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

g) l'assistenza ai soci: tecnica ed in generale in tutto ciò che può giovare al miglioramento ambientale del settore agricolo;

h) sperimentazione agraria ad ogni livello e grado;

i) curare l'istruzione professionale dei soci e dei loro familiari con particolare riferimento alle attività ambientali, mediante l'insegnamento, la sperimentazione, ecc.;

l) migliorare le condizioni civili, sociali, economiche ambientali dei lavoratori e produttori agricoli, sviluppando tutte le iniziative associative e gestendo tutte le operazioni culturali necessarie;

m) la richiesta ed utilizzo delle provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da Enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico;

2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

3) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed altre garanzie reali e personali, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società preposte e fidi bancari;

4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative;

5) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti ed in particolare sotto l'osservanza dell'articolo 11 legge 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni e di quanto disposto in materia dalla delibera CICR del 3 marzo 94 e successive norme di attuazione ed applicative;

6) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;

7) aderire ad Organizzazioni di Produttori agricoli e stipulare contratti di filiera ai sensi del D.M. MIPAF 1 agosto 2003.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale, la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Restano comunque tassativamente escluse quelle particolari attività di consulenza riservate a specifiche categorie professionali, intermediazione mobiliare, sollecitazione del pubblico risparmio, locazione finanziaria e/o erogazioni del credito al consumo (anche nell'ambito dei propri soci) ovvero da esercitarsi nei confronti del pubblico, così come espressamente recepite e regolamentate in apposite leggi speciali, nonché ogni altra attività dalla legge vietata o subordinata a specifiche autorizzazioni.

### TITOLO III

#### SOCI

##### **Articolo 5 - Soci cooperatori**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutti i produttori agricoli, singoli ed associati, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. — Inoltre possono essere soci anche le persone fisiche, società e persone giuridiche che, pur non essendo imprenditori agricoli, per capacità tecniche o professionali o per esperienze ed attività complementari, sono in grado di collaborare al raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa.

Non possono essere soci i minori, gli interdetti ed inabilitati e coloro che esercitano in proprio imprese con finalità identiche o affini o contrastanti con quelle della cooperativa, o partecipano a società che, secondo le valutazioni dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. —

##### **Articolo 6 - Categoria speciale di soci**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto al voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del detto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

#### **Articolo 7 - Domanda di ammissione – Domicilio dei soci**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'interesse a far parte della cooperativa;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore, ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Se si tratta di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 (quindici) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa.

#### **Articolo 8 - Obblighi dei soci**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
  - il capitale sottoscritto;
  - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'Organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività della cooperativa, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) a non aderire ad altra cooperativa che persegua lo scopo sociale di organizzare un sistema di raccolta rifiuti ed espliciti tale attività concorrente;
- e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;
- f) a non svolgere azione alcuna che possa essere pregiudizievole agli interessi della Cooperativa.

#### **Articolo 9 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Articolo 10 - Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

#### **Articolo 11 - Esclusione**

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività di organizzazione di un sistema di raccolta rifiuti in concorrenza con la Cooperativa;

f) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### **Articolo 12 - Decisioni in materia di recesso ed esclusione - Opposizione**

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al foro competente, ai sensi di legge.

L'opposizione ai menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Articolo 13 - Liquidazione**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Articolo 14 - Morte del socio**

In caso di morte di un socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile, anche in relazione al rapporto mutualistico ad essa connessa, e la cooperativa consenta la divisione con decisione assunta dall'Organo amministrativo. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione, gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

#### **Articolo 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci uscenti e dei loro eredi**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Articolo 16 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25 (venticinque) la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) - dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) - da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto.

È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori.

Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

#### **Articolo 17 - Vincoli sulle quote e loro alienazione**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente articolo 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge.

#### **Art. 18 - Esercizio sociale - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centoottanta) giorni nel caso in cui la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 numero 59;
- d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

#### **Articolo 19 - Ristorni**

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso, essere effettuato considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto da apposito regolamento.

### **TITOLO V**

#### **RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

##### **Articolo 20 - Organi**

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

##### **Articolo 21 - Assemblee**

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere preceduta dalle Assemblee separate, che il Consiglio di Amministrazione convoca con il medesimo avviso dell'Assemblea generale, contenente le stesse materie che vi saranno trattate, il



luogo la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con intervallo di ventiquattro ore, nonché l'invito a votare per l'elezione dei delegati alla predetta Assemblea generale.

Per garantire la più ampia partecipazione, le assemblee separate sono convocate per ciascuna area territoriale come definita in apposito Regolamento adottato con decisione dell'organo amministrativo. Il Presidente dell'Assemblea, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, ne disciplina lo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni da riportare a verbale. Le votazioni sono palesi ed avvengono per alzata di mano. In prima convocazione l'Assemblea separata è validamente costituita se è presente o rappresentata non meno della metà più uno dei soci che la compongono, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le Assemblee separate locali eleggono un numero di delegati proporzionale alla consistenza dei soci iscritti nell'area territoriale interessata in ragione di un delegato per ogni area territoriale. Ciascun delegato rappresenta proporzionalmente i soci dell'Assemblea separata ed è portatore, sempre proporzionalmente e con vincolo di mandato, dei voti favorevoli, contrari e astenuti di ciascuna deliberazione.

Le deliberazioni delle Assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente da quelle delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, cui sono preordinate.

#### **Articolo 22 - Funzioni dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'articolo 21.

Tutte le decisioni dei soci devono comunque essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli argomenti previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

#### **Articolo 23 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per

particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

#### **Articolo 24 - votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 25 - Diritto di voto - Rappresentanza in assemblea**

Hanno diritto di voto nelle assemblee coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci non possono intervenire per delega.

#### **Articolo 26 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Articolo 27 - Amministrazione**

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) - da un amministratore unico;

b) - da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il diverso termine stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

#### **Articolo 28 - Poteri degli Amministratori**

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

#### **Articolo 29 - Convocazioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano infor-

mati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

### **Articolo 30 - Cessazione e sostituzione degli amministratori**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto Organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo amministrativo è stato ricostituito.

### **Articolo 31 - Compensi agli Amministratori**

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori ed un eventuale trattamento di fine mandato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

### **Articolo 32 - Rappresentanza**

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono perciò autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio, quest'ultimo previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

### **Articolo 33 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è nominato ai sensi di legge, è composto di tre

sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis codice civile ed esercita il controllo contabile sulla cooperativa, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

Al Collegio Sindacale si applicano le relative disposizioni dettate in tema di società per azioni.

## TITOLO VI

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### **Articolo 34 - Scioglimento anticipato**

La cooperativa si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;
- a quali di essi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri spettanti ai liquidatori.

#### **Articolo 35 - Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### **Articolo 36 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

#### **Articolo 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione del patrimonio**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **Articolo 38 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la "disciplina delle società cooperative", e dalle leggi speciali sulla cooperazione si appli-

cano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. \_\_\_\_\_

IN ORIGINALE FIRMATO: \_\_\_\_\_

CHIEFARI Franco \_\_\_\_\_

Carlo Alberto MARCOZ Notaio \_\_\_\_\_